Tribunale di Prato

Decreto 08 Aprile 2009 V.G. 336/09

(Giudice Tutelare Dott. Salvatore Palazzo)

In fatto

1. Con ricorso, depositato in data 25 Febbraio 2009, il Sig. [redacted], rappresentato e difeso come da delega a margine dell'atto introduttivo dall'Avv. [redacted], ha chiesto la nomina di amministratore di sostegno per se stesso.

2. L'istante, ha esposto di essere persona di anni 41, laureato in Ingegneria, di svolgere la professione di impiegato, di essere coniugato con [redacted], di essere in possesso di capacità piena di intendere e volere.

Il medesimo ha precisato che il 24 febbraio 2009, con scrittura privata autenticata nella firma dal Notaio [redacted] ha designato, ai sensi dell'art. 408, comma 2°, c.c., come proprio amministratore di sostegno la moglie, [redacted], con l'incarico di pretendere il rispetto delle disposizioni terapeutiche dettate con la scrittura stessa per l'ipotesi di propria eventuale futura incapacità.

3. Il ricorso è stato sottoscritto, per presa visione, adesione e conferma, da [redacted]

4. La scrittura in data 24 Febbraio 2009 è, per quanto qui interessa, del seguente, testuale tenore: "*In caso di malattia allo stato terminale, malattia o lesione traumatica cerebrale, irreversibile e invalidante, malattia che mi costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione, chiedo e dispongo di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico, con particolare riguardo a rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia antibiotica, ventilazione, idratazione o alimentazione forzata e artificiale. Chiedo inoltre formalmente che, nel caso in cui fossi affetto da una delle situazioni sopraindicate, siano intrapresi tutti i provvedimenti atti ad alleviare le mie sofferenze, compreso, in particolare, l'uso di farmaci oppiacei.*".

5. Dopo aver argomentato in ordine alle ragioni giuridiche a sostegno delle istanze, il ricorrente ha chiesto che all'amministratore di sostegno vengano attribuiti, in suo nome e per conto, per il tempo di eventuale perdita della capacità autodeterminativa e sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta manifestazione di volontà contraria, i poteri-doveri di autorizzazione alla negazione di prestare consenso ai sanitari a sottoporlo alle terapie individuate nella scrittura privata anzidetta nonché di richiedere ai sanitari coinvolti di porre in essere, nell'occasione, le cure palliative più efficaci.

6. All'udienza del 06 Aprile 2009 sono stati interrogati il ricorrente, che ha ribadito le domande proposte con l'atto introduttivo, nonché la moglie, che ha confermato la propria adesione piena alle richieste del marito, dichiarandosi disponibile all'assunzione del ruolo di amministratore di sostegno.

In diritto

Occorre preliminarmente prendere le mosse da quelle norme della Costituzione che, consacrando, e dando tutela, ai diritti primari della persona, individuano i principi che l'ordinamento vigente ritiene insuscettibili di negoziabilità.

Ricordando quanto in merito approfondito anche da Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748 risultano infatti gli stessi artt. 2, 13 e 32, oltre all'ormai indefettibile regola per cui è precluso al medico di eseguire trattamenti sanitari se non acquisisca quel consenso libero e informato del paziente che è presupposto espressivo del suo diritto primario di accettazione, rifiuto e interruzione della terapia, a dare fondamento alle richieste avanzate in questa sede dal Sig. [redacted]

E' infatti il *"diritto (assoluto) di non curarsi, anche se tale condotta (lo) esponga al rischio stesso della vita"* (così, di recente Cass., 15 settembre 2008, n. 23676) che - come insegna la giurisprudenza di legittimità – va interpretato anche nel senso di esprimersi nella "terza direzione" (quella della volontà interruttiva) in quanto improntato alla sovrana esigenza di rispetto dell'individuo e dell'intimo nucleo della sua personalità quale formatosi nel corso di una vita in base all'insieme delle convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che ne improntano le determinazioni (cfr. cit. Cass., n. 21748 del 2007).

Una volta fissato questo principio, e cioè che una siffatta scelta rientra appieno nel diritto di autodeterminazione della persona al rispetto del percorso biologico naturale, diritto che allo stato dell'ordinamento è già compiutamente ed esaurientemente tutelato dagli artt. 2, 13 e 32 Cost., la Suprema Corte non soltanto ha sancito la legittimità del rifiuto o della richiesta di interruzione di un trattamento salvifico da parte della persona nel pieno delle proprie capacità, ma - come è avvenuto nella già ricordata Cass. n. 21748 cit. del 2007- ha riconosciuto che nel caso dell'incapace che si trovi in una situazione vegetativa valutata clinicamente irreversibile, senza aver lasciato disposizioni scritte ma rispetto al quale il Giudice, sulla base di elementi probatori concordanti, si sia formato il convincimento che la complessiva personalità dell'individuo cosciente era orientata nel senso di ritenere lesiva della concezione stessa della sua dignità la permanenza e la protrazione di un stato vegetativo senza speranze di guarigione e, comunque, di miglioramenti della qualità della vita, sussista il diritto del medesimo a non essere mantenuto in vita tramite trattamenti artificiali.

A questo punto resta dunque da valutare l'ipotesi che riguarda più da vicino la fattispecie in esame, ovvero quella dell'incapace che, trovandosi nello stato descritto, abbia lasciato specifiche disposizioni scritte di volontà volte ad escludere trattamenti salvifici artificiali che lo mantengano vegetativamente in vita.

Al riguardo appare evidente che se da parte dei giudici di legittimità (Cass. 21748/07) si è arrivati a riconoscere – alle condizioni sopra riportate ed in base ai principi costituzionali già ampiamente esposti - dignità giuridica ad una volontà "presunta", non può *a fortiori* che risultare pacifico il dovere dell'ordinamento di rispettare l'espressione autodeterminativa del singolo quando, come nel caso qui vagliato, quella stessa volontà riguardo ai trattamenti terapeutici e sanitari sia stata espressa oggi in previsione di un possibile evento futuro che lo privi della capacità di esprimerla.

E lo strumento giuridico per rendere oggi possibile che la volontà del soggetto divenuto incapace sia esternata e portata a conoscenza dei medici può ben essere costituito dall'amministratore di sostegno.

Infatti la legge n. 6 del 9 gennaio 2004, ha stabilito, su un piano di vasta portata sociale, che colui che, privo in tutto o in parte di autonomia per effetto di una infermità fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, ha diritto di essere coadiuvato da un amministratore di sostegno nominato dal Giudice Tutelare il quale, sulla base delle concrete esigenze dell'ausilio, disporrà, per gli atti o per le categorie di atti per i quali si ravvisi

l'opportunità del sostegno, la sostituzione ovvero la mera assistenza della persona che non sia in grado di darvi autonoma esecuzione.

In questa generalizzata logica garantistica dell'essere umano e delle sue esigenze di vita, salute, rapporti familiari e sociali, si iscrive, e va letta, la stessa disposizione del secondo comma dell'art. 408, comma 2°, c.c. come novellato dalla legge n. 6 del 2004: "L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.".

Il contenuto di questa norma, alla luce della ratio dell'istituto in questione, consente di affermare che l'amministrazione di sostegno è, nell'attualità, l'istituto più appropriato per esprimere quelle disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari per l'ipotesi di incapacità che vanno usualmente sotto il nome di "testamento biologico".

Pertanto è questo strumento processuale che consente di attuare concretamente quel sistema di tutela espresso sul piano del diritto sostanziale dagli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione, restando gli strumenti per il cui tramite dare espressione alle proprie volontà l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata nominati, appunto, dall'art. 408, comma 2°, c.c..

Queste argomentazioni fanno dunque da supporto alle domande del Sig. [redacted] per la nomina della consorte quale amministratore di sostegno, con autorizzazione della stessa a compiere, nel caso di incapacità del ricorrente, gli atti di negazione del consenso rispetto alle terapie di "rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia antibiotica, ventilazione, idratazione o alimentazione forzata o artificiale".

L'istante ha inoltre disposto anche che non gli siano praticate, in ipotesi, alimentazione o idratazione forzate.

Anche tale richiesta appare meritevole di accoglimento, in linea piena con le argomentazioni già svolte sul tema di Cass., n. 21748 cit. del 2007, le quali hanno disconosciuto a questi interventi la natura di cure meramente ordinarie.

Pertanto, ritiene il giudicante che non sussistano ostacoli per l'accoglimento del ricorso e per la nomina, come amministratore di sostegno del ricorrente, della moglie del medesimo.

L'accoglimento del ricorso comporta attribuzione dell'incarico a [redacted], moglie del ricorrente, da reputarsi idonea per ricoprirlo.

L'oggetto dell'incarico consiste nell'attribuzione all'amministratore dei poteri-doveri di porre in essere, in nome e per conto del beneficiario, gli atti specificati in dispositivo la cui natura comporta che l'incarico stesso debba essere conferito per il tempo, determinato, necessario alla relativa realizzazione.

I poteri-doveri demandati in via sostitutiva andranno esercitati alla ferma condizione che il beneficiario non manifesti, qualsivoglia ne siano le modalità espressive, una volontà opposta a quella formalizzata nella scrittura 24 Febbraio 2009 quando ancora si trovi nel pieno possesso delle sue capacità cognitive.

E importa sottolineare l'indifferenza delle modalità formali della eventuale manifestazione futura della volontà perché la indubbia primarietà e assolutezza del diritto in gioco inducono ad escludere il richiamo di limitazioni.

l'opportunità del sostegno, la sostituzione ovvero la mera assistenza della persona che non sia in grado di darvi autonoma esecuzione.

In questa generalizzata logica garantistica dell'essere umano e delle sue esigenze di vita, salute, rapporti familiari e sociali, si iscrive, e va letta, la stessa disposizione del secondo comma dell'art. 408, comma 2°, c.c. come novellato dalla legge n. 6 del 2004: "L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.".

Il contenuto di questa norma, alla luce della ratio dell'istituto in questione, consente di affermare che l'amministrazione di sostegno è, nell'attualità, l'istituto più appropriato per esprimere quelle disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari per l'ipotesi di incapacità che vanno usualmente sotto il nome di "testamento biologico".

Pertanto è questo strumento processuale che consente di attuare concretamente quel sistema di tutela espresso sul piano del diritto sostanziale dagli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione, restando gli strumenti per il cui tramite dare espressione alle proprie volontà l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata nominati, appunto, dall'art. 408, comma 2°, c.c..

Queste argomentazioni fanno dunque da supporto alle domande del Sig. [redacted] per la nomina della consorte quale amministratore di sostegno, con autorizzazione della stessa a compiere, nel caso di incapacità del ricorrente, gli atti di negazione del consenso rispetto alle terapie di "rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia antibiotica, ventilazione, idratazione o alimentazione forzata o artificiale".

L'istante ha inoltre disposto anche che non gli siano praticate, in ipotesi, alimentazione o idratazione forzate.

Anche tale richiesta appare meritevole di accoglimento, in linea piena con le argomentazioni già svolte sul tema di Cass., n. 21748 cit. del 2007, le quali hanno disconosciuto a questi interventi la natura di cure meramente ordinarie.

Pertanto, ritiene il giudicante che non sussistano ostacoli per l'accoglimento del ricorso e per la nomina, come amministratore di sostegno del ricorrente, della moglie del medesimo.

L'accoglimento del ricorso comporta attribuzione dell'incarico a [redacted], moglie del ricorrente, da reputarsi idonea per ricoprirlo.

L'oggetto dell'incarico consiste nell'attribuzione all'amministratore dei poteri-doveri di porre in essere, in nome e per conto del beneficiario, gli atti specificati in dispositivo la cui natura comporta che l'incarico stesso debba essere conferito per il tempo, determinato, necessario alla relativa realizzazione.

I poteri-doveri demandati in via sostitutiva andranno esercitati alla ferma condizione che il beneficiario non manifesti, qualsivoglia ne siano le modalità espressive, una volontà opposta a quella formalizzata nella scrittura 24 Febbraio 2009 quando ancora si trovi nel pieno possesso delle sue capacità cognitive.

E importa sottolineare l'indifferenza delle modalità formali della eventuale manifestazione futura della volontà perché la indubbia primarietà e assolutezza del diritto in gioco inducono ad escludere il richiamo di limitazioni.

Nella dinamica giuridica della fattispecie ed in applicazione del disposto dall'art. 410, comma 1°, c.c. ("Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario"), dovrà essere necessariamente l'amministratore in carica, per il ricoperto ruolo di depositario di un mandato di estrema pregnanza fiduciaria, il solo soggetto legittimato a portare alla cognizione del Giudice Tutelare le mutate volizioni dell'interessato fornendo puntuali elementi di riscontro della intervenuta revoca di quanto a suo tempo disposto.

C'è infine da considerare che con le proprie disposizioni anticipate il ricorrente, oltre a disporre la donazione dei propri organi per trapianti, l'esclusione di "funerale o altra cerimonia funebre", prescrive che nelle eventualità di sue malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili e invalidanti ovvero di malattie che lo costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali impeditivi di una normale vita di relazione, la non adozione delle non volute tecnologie artificiali di sopravvivenza sia accompagnata da quella, positiva, di porre in essere "tutti i provvedimenti atti ad alleviare le mie sofferenze, compreso in particolare l'uso di oppiacei". Anche questa istanza è accoglibile perché in null'altro si traduce se non nel richiamare ai sanitari, in ipotesi coinvolti, l'obbligo deontologico su di loro gravante di apprestare alla persona in sofferenza le cure palliative più efficaci con la maggior tempestività ed incidenza consentite dallo stato della tecnica e dalla scienza.

Il Pubblico Ministero, notiziato, non è intervenuto all'udienza.

P.Q.M.

Nomina la Sig.ra [redacted], nata a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted], amministratore di sostegno del Signor [redacted], nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted], Via [redacted]

con le seguenti prescrizioni:

a) L'incarico è a tempo determinato: compimento degli eventuali atti sub b).

b) L'amministratore di sostegno è autorizzato a compiere, in nome e per conto del beneficiario e per l'ipotesi che il medesimo versi nelle condizioni descritte nella scrittura in data 24 Febbraio 2009 senza aver revocato, con qualsivoglia modalità e rendendone edotto esso amministratore, le disposizioni con la stessa dettate, i seguenti atti:

- negazione di consenso ai sanitari coinvolti a praticare alla persona trattamento terapeutico alcuno e, in specifico, rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusioni di sangue, terapie antibiotiche, ventilazione, idratazione e alimentazione forzata e artificiali;
- richiamo ai sanitari dell'obbligo di apprestare alla persona, con le maggiori tempestività, sollecitudine ed incidenza ai fini di lenimento delle sofferenze, le cure palliative più efficaci compreso l'utilizzo di farmaci oppiacei.

c) Verificandosi le situazioni sub b) l'amministratore sarà tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Giudice Tutelare relazionando, quindi, con tempestività e per iscritto, sull'evolversi della situazione, su ogni variazione delle condizioni di salute della persona che comportino l'esigenza di eventuali provvedimenti, sull'esito dell'espletamento del demandatogli incarico di sostegno.

Decreto esecutivo per legge.

Prato,lì 8/4/09

Il Giudice Tutelare

Il Cancelliere Ci